



PONTIFICIUM CONSILIUM
DE LEGUM TEXTIBUS

Prot. N. 15760/2017

Città del Vaticano, 23 febbraio 2017

Illustrissimo Signore,

con la presente rispondo alla lettera del 11 gennaio 2017, con la quale Ella aveva chiesto il parere di questo Pontificio Consiglio riguardante la correttezza della prassi nata tra gli ufficiali dei tribunali ecclesiastici in _____, dopo la promulgazione del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, di comunicare con la citazione alla parte convenuta un “mémoire” insieme al libello.

Dopo un attento esame della questione, mi premuro di comunicarLe quanto segue.

Come sa, il can. 1676 § 1 *MIDI* non prevede la notifica alla parte convenuta del “mémoire” insieme al libello.

Inoltre, secondo il § 2 dello stesso canone spetta al Vicario giudiziale di stabilire con proprio decreto se la causa sarà trattata con il processo ordinario o quello più breve, senza la necessità di chiedere alla parte convenuta niente al riguardo.

Nel caso in cui il Vicario giudiziale stabilisca che la causa sarà trattata con il processo più breve, egli stesso dovrà procedere a norma del can. 1685, saltando i cann. 1683 e 1684. Il can. 1685 stabilisce l’obbligo del Vicario giudiziale di nominare l’istruttore e l’assessore e di citare tutti coloro che devono partecipare alla sessione, nello stesso decreto con cui determina la formula del dubbio.

Vista la disposizione dei canoni summenzionati, sembra chiaro che il m.p. *MIDI* non prevede la notifica alla parte convenuta della “mémoire” insieme al libello.

Perciò, questo Pontificio Consiglio considera che notificare il “mémoire” è una prassi che va oltre a ciò che è richiesto dalla norma codiciale.

Nella speranza di aver fornito un utile parere, colgo l’occasione per confermarmi,

della Signoria Vostra
dev.mo *in Domino*

✠ Francesco Card. Coccopalmerio
Presidente

✠ Juan Ignacio Arrieta
Segretario